

Filo diretto

ASSICURAZIONI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO e ASSISTENZA ALLA PERSONA
IN CASO D'INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL'AGENZIA DI VIAGGIO

POLIZZA NR 5002002215/P

 **Filodiretto**
protection

VACANZE ASSICURATE

 **WELCOME TRAVEL**
liberi di viaggiare

IN COLLABORAZIONE CON:

 **Valore Sicuro** **Freetime & Travel Insurance**

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intende per:

Applicazione: posizione amministrativa relativa ad ogni Affiliata e, conseguentemente, ai Clienti della stessa (i.e. gli Assicurati);

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero sia ogni Cliente che ha acquistato il Pacchetto Turistico organizzato o intermediato dalla Affiliata;

Assicurazione: il contratto di assicurazione sottoscritto tra il Contraente e l'Impresa;

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;

Centrale Operativa: la struttura dell'Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con la Affiliata e/o l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;

Certificato di applicazione: documento che attesta l'inclusione nella copertura assicurativa di ciascuna singola Applicazione ovvero sia dei Clienti di ciascuna Affiliata;

Cliente: soggetto che acquista un Pacchetto Turistico presso una Affiliata, organizzato o intermediato da quest'ultima;

Affiliata: la singola Agenzia di viaggio (legalmente costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività) affiliata a WELCOME TRAVEL GROUP, intermediaria od organizzatrice del Pacchetto Turistico, così come infra definito;

Contraente: Il soggetto che stipula la polizza in nome e per conto delle Affiliate a WELCOME TRAVEL GROUP, con sede legale a Torino - Via Ernesto Lugaro di seguito denominata Contraente;

Contratto di viaggio: il contratto per la compravendita del Pacchetto Turistico, stipulato tra l'Agenzia di Viaggio (i.e. la Affiliata) e il Cliente (i.e. l'Assicurato);

Fallimento: istituto giuridico regolato dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modifiche. Il Fallimento è sempre affermato dal Tribunale competente secondo le vigenti norme attraverso un'apposita dichiarazione, detta "Dichiarazione di fallimento".

Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati.

Impresa: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede ad Agrate Brianza alla via Paracelso n. 14;

Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;

Insolvenza: si intende:

- la situazione di insolvenza della Affiliata che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, derivanti dal Contratto di viaggio, nei confronti dell'Assicurato, oppure

- la nomina di un curatore fallimentare per la Affiliata, ai sensi della legge fallimentare italiana o ai sensi di qualunque altra legge applicabile all'insolvenza o al fallimento della Affiliata.

Lo stato d'insolvenza si considera manifesto nel momento in cui l'imprenditore e/o la compagine sociale proprietaria della Affiliata siano impossibilitati a far ricorso al credito per far fronte alle obbligazioni su di essi gravanti oppure si siano resi irreperibili e si siano dati alla latitanza oppure abbiano chiuso i locali ove si svolgeva l'attività d'impresa e/o abbiano trafugato o diminuito fraudolentemente l'attivo, impedendo così il regolare soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di viaggio nei confronti dell'Assicurato.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Mondo: tutti i paesi del mondo;

Nucleo Familiare: Il coniuge more uxorio/convivente ed i figli conviventi (purché risultanti dallo stato di famiglia) con l'Assicurato.

Pacchetto Turistico si intende il pacchetto turistico (così come definito nel Codice del Turismo, Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79) descritto nel Contratto di viaggio.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa, calcolata al momento della stipula della polizza e al momento del rinnovo di ciascuna annualità, non soggetta a regolazione (i.e. tariffa flat);

Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;

Rischio: probabilità che si avveri l'evento dannoso contro cui è prestata l'assicurazione;

Servizi Turistici: Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc. venduti dalla Affiliata all'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Volume d'affari: l'ammontare complessivo dei ricavi annui realizzato dalla Affiliata nel periodo di durata della polizza, così come comprovato dal Modello Unico, Allegato WG78U, rigo D01 - rigo D03. Qualora la Affiliata non soggiacesse all'obbligo di redazione del Modello Unico, il volume d'affari dovrà risultare da una dichiarazione resa dalla Affiliata stessa attestante *i)* l'ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici e *ii)* l'ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Filo diretto Protection Mod. VACANZE ASSICURATE 5002 (ed. 2017-10) - Ultimo aggiornamento 30/10/2017

PREMESSA

ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato dal Contraente (WELCOME TRAVEL GROUP) in nome e per conto di chi spetta ovvero sia delle proprie Affiliate in quanto esercenti l'attività di agenzia di viaggi.

Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dal contratto di assicurazione non possono essere esercitati che dall'Impresa e dagli Assicurati, salvo quanto riguarda le fattispecie normate negli artt. 6, 7 e 12.

L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per il Contraente e per la Affiliata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato secondo il contratto non può essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato (l'Assicurato).

RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa e il Contraente concordano che, in relazione a ciascuna Affiliata inclusa nella copertura, le garanzie previste nelle successive "Sezione 1" e "Sezione 2" saranno da intendersi sempre operanti in abbinamento.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE 1 - ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA

art. 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa, in caso d'insolvenza o di fallimento della Affiliata che determinino l'impossibilità totale di usufruire dei servizi acquistati e compresi nel Pacchetto Turistico, indennizzerà all'Assicurato una somma pari all'importo da questi versato alla Affiliata per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso. Sarà onere dell'Assicurato comprovare tramite apposita documentazione fiscale (ricevuta, fattura ecc.) l'ammontare delle somme effettivamente versate alla Affiliata.

art. 1.2 – CRITERI LIQUIDATORI

La copertura di cui alla presente Sezione è prestata fino all'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate dall'Assicurato alla Affiliata, documentalmente provate, per i servizi acquistati e non fruiti. Il contratto assicurativo non prevede l'applicazione di alcuna franchigia e di alcuno scoperto.

SEZIONE 2 – RIENTRO IMMEDIATO / RIMBORSO SERVIZI NON GODUTI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

art. 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'insolvenza o il fallimento della Affiliata si manifesti durante il viaggio dall'Assicurato, l'Impresa:

- prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro immediato dell'Assicurato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel contratto di viaggio per il rientro) presso il luogo di rientro previsto nel contratto di viaggio acquistato. La copertura sarà operante esclusivamente nel caso in cui i titoli di viaggio già in possesso dell'Assicurato non siano usufruibili per il Rientro immediato.
- provvederà al rimborso di quanto documentalmente pagato dall'Assicurato alla Affiliata per i servizi non goduti compresi nel Pacchetto Turistico acquistato.
- provvederà al rimborso all'Assicurato dei costi documentalmente sostenuti prima del rientro immediato, compresi quelli derivanti dalla necessità di ritardare lo stesso per eventuali difficoltà di reperimento dei posti sui mezzi di trasporto.

In alternativa, l'Impresa provvederà al pagamento dei servizi non ancora fruiti dall'Assicurato al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel contratto di viaggio.

art. 2.2 – CRITERI LIQUIDATORI

La copertura di cui alla presente Sezione è prestata fino all'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate dall'Assicurato alla Affiliata, documentalmente provate, per i servizi acquistati e non fruiti. Il contratto assicurativo non prevede l'applicazione di alcuna franchigia e di alcuno scoperto.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

art. 1 – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA

Ciascuna Affiliata s'impegna a consegnare all'Impresa la seguente documentazione:

1. Ultimo Modello UNICO per la dichiarazione dei redditi con allegato il modello WG78U rigo d01 – rigo d03 per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
2. Qualora la Affiliata non soggiacesse all'obbligo di redazione del Modello Unico, il volume d'affari dovrà risultare da una dichiarazione resa dalla Affiliata stessa attestante *i*) l'ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici e *ii*) l'ammontare del volume intermedio realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator.

Nel caso l'Agenzia sia di nuova apertura allegare Unico del Titolare, Visura e Scia.

Il Contraente e la Affiliata prendono altresì atto che tale documentazione costituisce l'elemento essenziale attraverso il quale l'Impresa ha valutato l'assunzione del rischio e, conseguentemente, dichiarano di accettare espressamente la facoltà dell'Impresa di recedere con effetto immediato dal presente contratto e/o dalla singola applicazione qualora i dati dichiarati e trasmessi all'Impresa stessa non dovessero rivelarsi – in tutto o in parte – completi e corretti.

art. 1 bis – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o della Affiliata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avranno effetto nei confronti dell'Assicurato. Resta comunque inteso come l'Impresa avrà facoltà di rivalersi sulla Affiliata per le somme eventualmente erogate in ordine a quella parte di rischio comunicata all'Impresa e al Contraente in modo inesatto e/o con reticenza dalla Affiliata stessa.

art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio alla firma – premio minimo garantito annuo è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga entro 30 giorni i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il pagamento dei singoli titoli mensili emessi dall'Impresa risulta regolato dal disposto dell'art. 5 dell'Allegato n. 1 al presente contratto.

art. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

art. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Affiliata deve dare comunicazione scritta all'Impresa e al Contraente di ogni aggravamento del rischio.

A parziale deroga dell'art. 1898 del Codice Civile, resta inteso tra le Parti come, in caso di aggravamento del rischio in corso di contratto, l'Impresa avrà diritto di esigere dalla Affiliata anche la parte di premio più elevata che avrebbe richiesto qualora fosse stata edotta in ordine alla reale entità del rischio.

art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Affiliata, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

art. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO DALLA SINGOLA APPLICAZIONE

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa o la Affiliata possono recedere dalla singola applicazione.

Il recesso, in entrambi i casi, ha effetto:

- nel caso di recesso della Affiliata: dalla data d'invio della sua comunicazione all'Impresa e al Contraente;
- nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte della Affiliata della comunicazione inviata dall'Impresa;

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima (decorsi 15 giorni dal ricevimento da parte della Affiliata della comunicazione di recesso) non potrà farsi carico del rischio relativo ai Pacchetti Turistici venduti dalla Affiliata a partire dal termine poc'anzi indicato. Resta confermata la presa in carico del rischio relativo ai Pacchetti Turistici venduti dalla Affiliata fino al termine di operatività del recesso.

art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO PER IL CONTRAENTE – TACITO RINNOVO

Il contratto di assicurazione ha effetto tra l'Impresa e il Contraente a partire dalle ore 24.00 del 31 ottobre 2017 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2019. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR spedita almeno novanta giorni prima della scadenza da una Parte all'altra, il presente contratto si intende prorogato per due anni e così successivamente. La disdetta data al presente contratto vale quale disdetta inviata a tutte le Affiliate.

Resta convenuto fra le Parti che sarà comunque facoltà dell'Impresa, entro il termine di sei mesi da ogni scadenza annuale, disdettare il presente contratto e riproporre le eventuali nuove condizioni assuntive nel caso in cui alla data del 31 dicembre di ogni anno il rapporto tra i sinistri pagati più i sinistri riservati e i premi imponibili incassati di competenza del periodo sia maggiore del 60%.

art. 7 bis – DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI – TACITO RINNOVO

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa e il Contraente si danno atto che l'Applicazione è l'unico documento che attesta l'inclusione nella copertura assicurativa dei Clienti della singola Affiliata e, conseguentemente, l'Applicazione è l'unico documento che determina la durata e la validità delle coperture in favore dei Clienti di ciascuna singola Affiliata (i.e. gli Assicurati).

Le singole Applicazioni avranno validità a partire dalla data indicata nell'Applicazione stessa e termineranno alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018. In assenza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dall'Impresa al Contraente o viceversa, s'intenderanno prorogate per un anno e così successivamente.

art. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE PER GLI ASSICURATI

Sez. 1 – ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA

Nei confronti dei singoli Assicurati la garanzia decorre dalla data di acquisto del pacchetto turistico intermedio o organizzato dalla Affiliata e termina il giorno della partenza, al momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dalla Affiliata. Resta fatto salvo quanto previsto al secondo paragrafo dell'art. 1.1.

Sez. 2 – RIENTRO IMMEDIATO / RIMBORSO SERVIZI NON GODUTI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Nei confronti dei singoli Assicurati la garanzia decorre dal momento della partenza del viaggio e cessa al termine dei servizi contemplati nel Pacchetto Turistico.

art. 9 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – DIRITTO DI SURROGA

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della

legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato. Resta espressamente confermato il diritto dell'Impresa a esercitare il diritto di surroga anche nei confronti della singola Affiliata per ciascun indennizzo pagato e per ciascuna prestazione di assistenza erogata, nessuna eccezione, anche in caso d'inadempienza temporanea (i.e. stato d'insolvenza temporaneo).

art. 11 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Le garanzie di cui al presente contratto non sono operanti in caso di:

- stato di guerra (dichiarata o meno), rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.
- dolo o frode dell'Assicurato.

art. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO

Le parti avranno facoltà di recedere dalla singola applicazione qualora si verifichi una modifica della proprietà o della compagine sociale della Affiliata. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza di detta modifica mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR inviata all'altra parte.

In ogni caso, l'esercizio della facoltà di recesso avrà effetto immediato e comporterà per l'Impresa l'impossibilità di farsi carico del rischio relativo ai Pacchetti Turistici venduti dalla Affiliata a partire dal termine poc'anzi indicato. Resta confermata la presa in carico del rischio relativo ai Pacchetti Turistici venduti dalla Affiliata fino al termine di operatività del recesso.

art. 13 – ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

art. 14 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico o scritto all'Impresa secondo le modalità previste *infra* meglio dettagliate. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

art. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

Ai sensi del presente contratto non possono rivestire la qualifica di Affiliata le Agenzie di Viaggi non aventi sede in Italia.

art. 16 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L'Impresa s'impegna a liquidare i sinistri indennizzabili entro massimo 90 giorni dal momento della ricezione di tutta la documentazione richiesta per l'istruzione del sinistro.

Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto viene effettuato esclusivamente previa presentazione in originale delle relative note, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato l'Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle note, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l'Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

L'Impresa provvederà a rimborsare l'Assicurato solamente dopo la presentazione della documentazione comprovante, tramite apposita documentazione fiscale (ricevuta, fattura ecc.), l'ammontare delle somme effettivamente versate alla Affiliata per i servizi non goduti.

art. 17 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELLA AFFILIATA

Il Contraente si impegna a consegnare, a tutte le Affiliate, in formato cartaceo o elettronico, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla presente polizza ed il relativo glossario, impegnandosi a informare le Affiliate stesse in ordine agli obblighi richiamati nel comma che segue.

Le Affiliate hanno l'obbligo di consegnare ai singoli Assicurati, in formato cartaceo o elettronico, le Condizioni di Assicurazione che regolano le coperture offerte dal presente contratto.

COSA FARE IN CASO DI NECESSITÀ

Assistenza

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde:

800.894123

dall'Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero + **39.039.9890.702**

comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Numero di polizza **5002002215/P**
- Motivo della chiamata
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Altre garanzie

Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:

- **via internet** (sul sito www.filodiretto.it sezione "Denuncia On-Line") seguendo le relative istruzioni.
- **via telefono al numero 039/9890.712 e per la garanzia Annullamento Viaggio al numero verde 800.894124.**

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

**Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)**

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

NOTA IMPORTANTE

- Occorre sempre fornire all'Impresa gli originali di ogni importo versato dall'Assicurato. L'indennizzo sarà limitato agli importi effettivamente versati alla Affiliata, così come comprovati da apposita documentazione fiscale.
- La Affiliata deve comunicare all'Impresa e al Contraente ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).

Per eventuali reclami scrivere a

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890.432 - reclami@filodiretto.it

In caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Fascicolo Informativo Filo diretto Protection Mod. VACANZE ASSICURATE 5002 (ed. 2017-10) – Ultimo aggiornamento 30/10/2017